



COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

in vigore dal 7 giugno 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

in vigore dal 26 dicembre 2015

INDICE

TITOLO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Ambiti di applicazione

Art. 2 - Poteri del Sindaco

TITOLO II° - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 3 - Esercizio del diritto di passaggio

Art. 4 - Esercizio della caccia e della pesca

Art. 5 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

TITOLO III° - NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 6 - Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

Art. 7 - Atti nei cantieri edili e di giardinaggio

Art. 8 - Atti vietati sulle strade

Art. 9 - Divieti e limiti per l'accensione dei fuochi

Art. 10 - Trattamento con prodotti foto sanitari e loro coadiuvanti

Art. 11 - Uso di esche avvelenate

Art. 12 - Emissione di odori molesti

Art. 13 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

Art. 14 - Degrado ambientale generale

Art. 15 - Spandimento di liquami e spargimento di letame

Art. 16 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

TITOLO IV° - ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

Art. 17 - Distanze per alberi e siepi

Art. 18 - Rami protesi e radici

TITOLO V° - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

- Art. 19 -Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini
- Art. 20 -Canali naturali e artificiali - Irrigazione
- Art. 21 -Libero deflusso delle acque
- Art. 22 - Rispetto delle acque pubbliche

TITOLO VI° - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

- Art. 23 -Difesa contro i parassiti delle piante
- Art. 24 -Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

TITOLO VII° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

- Art. 25 -Stalle; allevamenti
- Art. 26 -Lotta alle malattie infettive negli allevamenti
- Art. 27 -Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile
- Art. 28 - Sostanze venefiche e lotta biologica

TITOLO VIII° - NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

- Art. 29 -Pascolo degli animali su proprietà altrui
- Art. 30 - Conduzione del bestiame in transito
- Art. 31 - Recinzioni in filo spinato

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 32 -Sanzioni
- Art. 33 -Entrata in vigore
- Art. 34 -Pubblicità del regolamento
- Art. 35 -Usi e consuetudini

*

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

TITOLO I° NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio Comunale di Giavera del Montello regolamentando in particolare le attività di natura rurale.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali e gli usi vigenti.

Art. 2

Poteri del Sindaco

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto, per gli ambiti di competenza, alle dirette dipendenze del Sindaco, degli organi di Polizia Locale, dall'Ufficio Tecnico Comunale e con l'apporto dell'A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. – Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari -, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

TITOLO II°

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 3

Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite e le escursioni sui fondi di proprietà pubblica e altrui, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi usualmente utilizzati per il transito pedonale o dei mezzi agricoli.

Art. 4

Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

Art. 5

Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche e private, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, devono essere preventivamente autorizzate dai legittimi proprietari dei fondi stradali compresa l'Autorità Comunale.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.

E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati

E' vietato l'utilizzo di prodotti coloranti indelebili sulla sede stradale e relative pertinenze.

Le manifestazioni debbono svolgersi in modo da non costituire disturbo per i cittadini residenti lungo il percorso o nei pressi delle manifestazioni e l'impatto acustico non deve essere tale da costituire motivo di disturbo per la fauna presente nel territorio.

TITOLO III°

NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 6

Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili, secondo le norme di buona pratica agricola, purché non provochino danni o molestie a persone o cose altrui.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato, in aree agricole, nei cantieri edili e nelle aree industriali di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi e piante, la rimozione di piante, oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica, la sicurezza e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare.

In caso di inadempimento si provvederà ad emettere apposita diffida obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento, entro un termine perentorio di 10 giorni, trascorso il quale verrà applicata la sanzione amministrativa prevista e l'Amministrazione provvederà a dette operazioni a spese a totale carico del proprietario del fondo.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

Art. 7

Attività nei cantieri edili e di giardinaggio

Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Nei giorni di sabato, domenica e festivi i lavori sono consentiti dalle ore 9.30 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio / rumorose è consentito dalle ore 8.30 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Nei giorni di sabato, domenica e festivi l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio / rumorose è consentito dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Art. 8

Atti vietati sulle strade

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massiciata delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali;
- transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- transitare con mezzi cingolati senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza il preventivo nulla osta del Comune.

Art 9

Divieti e limiti per l'accensione dei fuochi

a) Nell'intero territorio Comunale, in vicinanza di proprietà e di strade pubbliche, è vietato bruciare stoppie, erbe, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale e simili, secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti.

b) E' possibile bruciare stoppie, erbe, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale e simili alle seguenti condizioni:

- si dovrà, in ogni caso, operare in assenza di vento;
- ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria.
- l'accensione del fuoco non deve provocare l'immissione di fumo in un luogo di pubblico

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

transito o in un luogo privato di comune o di altrui uso creando pericolo, disagio, fastidio o disturbo alle persone;

- le operazioni devono essere costantemente presidiate fino allo spegnimento del fuoco
- è fatto obbligo di comunicare al Comune, tramite apposita modulistica, le operazioni sopraelencate;
- in tutti i periodi dell'anno esclusi, per il Montello dal 15 giugno al 15 settembre e per le aree di pianura dal 15 luglio al 15 agosto.
- Gli orari ammessi per l'abbruciamento sono dalle ore 8,00 fino al tramonto;
- La distanza da fabbricati e aree boscate o con presenza di fitta vegetazione dovrà essere di almeno 50 ml;
- le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale dovranno essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- Le attività di abbruciamento devono essere effettuate sul luogo di produzione del vegetale;
- Le attività di raggruppamento e abbruciamento dovranno essere svolte in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro;

c) E' possibile bruciare tralci di viti e potature di piante da frutto in genere, alle condizioni sopra riportate di cui alla lettera b) con le seguenti restrizioni aggiuntive:

- Nel solo periodo dal 1 gennaio al 31 marzo;
- Dalle ore 8,00 alle ore 16,00;

d) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione o da altri Enti, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

e) E' severamente vietato bruciare, ovunque, all'aperto immondizie e rifiuti di ogni genere compreso il materiale plastico, i pneumatici, le vernici o altri materiali che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche. Tutti questi materiali dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti.

In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza o a causa di situazioni di grave inquinamento atmosferico, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale fatte salve eventuali deroghe concesse al solo scopo del mantenimento delle locali tradizioni popolari.

Per l'accensione dei falò tradizionali è necessaria la comunicazione al Comune su apposita modulistica come previsto dall'art. 57 del T.U.L.P.S

f) L'uso di bracieri, griglie, barbecue, l'impiego di strutture portatili e simili (in seguito denominati "strutture") per la cottura di cibi da consumare sul posto, purché in regola con le normative di settore e perfettamente funzionanti, **è consentito unicamente:**

- Nelle aree pubbliche appositamente attrezzate;
- In corti o giardini di fabbricati adibiti ad uso abitativo/rurale/commerciale/turistico, sempre che risultino localizzati ad una distanza dai fabbricati stessi non superiore ai 50 metri;
- Nelle aree non boscate;

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

- In aree autorizzate da specifico provvedimento del Comune;
- In manifestazioni organizzate o patrociniate dal Comune;

Nell' utilizzo della strutture dovranno essere osservate le **seguenti precauzioni**:

- è fatto obbligo al detentore delle strutture di adottare ogni precauzione volta ad evitare il rischio di incendi;
- le strutture dovranno essere sollevate da terra;
- è fatto obbligo di non abbandonare in loco ceneri e braci prodotte con l' utilizzo delle strutture;
- I fuochi di qualsiasi genere dovranno essere mantenuti sotto diretto controllo di un operatore e, a fine uso, dovranno essere spenti del tutto, senza lasciare incustodite fiamme o braci accese;
- L' accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili o rese tali;
- dovranno essere presente uno o più estintori a seconda dell' entità delle strutture o mezzi di analoga efficacia (recipienti d' acqua, ecc..);

In caso di forte vento è vietato l' utilizzo delle strutture.

Art. 10

Trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nell' assoluto rispetto delle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.
2. L' utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino quando richiesto.
3. Per l' utilizzo si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.
4. Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.
5. Durante la manipolazione e l' utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/08), delle persone e degli animali e la protezione dell' ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell' operatore, si consiglia l' uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.
6. E' fatto divieto trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, e da non consentire un trattamento efficace.
7. Durante l' effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di abitazioni, di edifici pubblici, di orti familiari e di strade ad uso pubblico, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l' interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data. Tale fascia può essere ridotta alle seguenti dimensioni in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabella 1):

- a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna
- b) riduzione;
- c) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo periodo e 15 nel secondo;
- d) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;
- e) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 1,5 metri nel secondo periodo;

È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. Entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:

- a) verso l'interno dell'apezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare,
- b) con macchine a ventilatore spento,
- c) con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno
- d) dell'apezzamento oggetto del trattamento,
- e) manualmente,
- f) con macchine recuperatrici (a tunnel).

In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

Nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:

- a) regolazione della gittata a meno di 40 metri;
- b) uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
- c) orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
- d) non effettuare trattamenti in presenza di vento;
- e) non effettuare trattamenti nelle ore più calde.

Per i trattamenti effettuati su colture erbacee con irroratrici a barra di tipo tradizionale si applica una fascia di rispetto (vedi Tabella 2) in relazione alle aree sensibili pari a 5 metri; tale ampiezza può

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e ad 1 metro in presenza di ugelli antideriva a manica d'aria. Le suddette distanze possono essere ridotte rispettivamente a 3, 1 e 0,5 m in caso di fascia di rispetto vegetata. L'utilizzo di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato.

All'interno della fascia di rispetto i trattamenti di diserbo possono essere eseguiti solo utilizzando un'attrezzatura schermata.

Tab. 1-Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e Frutteto esplicativa dei contenuti di cui al comma 7.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto per trattamenti al bruno o vegetazione ridotta (prima del 20 maggio) metri ¹	Fascia di rispetto con vegetazione piena (dopo 20 maggio) metri ²
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	con restrizioni specifiche	con restrizioni specifiche

Tab. 2-Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri fitofarmaci in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicativa dei contenuti di cui al comma 7.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto con terreno nudo (metri)	Fascia di rispetto con vegetazione coprente (metri)
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio	5	3
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria	2	1
Irroratrice a barra tradizionale con ugelli antideriva a inclusione d'aria + manica d'aria	1	0,5
Trattamenti localizzati su banda	0,5	0,5

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

¹ *Per la vite e le altre colture arboree caducifolia prima del 20 maggio*

² *Per la vite e le altre colture arboree caducifolia dopo il 20 maggio*

8. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.
9. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.
10. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree particolarmente sensibili quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall'Amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti T+, T e Xn.
11. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico e di linee ferroviarie, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice. Fuori dai centri abitati, in prossimità di strade ad uso pubblico, le fasce di rispetto maggiori o uguali a 10 metri di cui al precedente comma 7, possono essere ridotte di metri 5.
12. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
13. E' fatto divieto di eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.
14. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini.
15. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art.15 delle stesse Norme Tecniche.
16. I trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti effettuati con elicottero sui vigneti della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene potranno essere eseguiti esclusivamente nelle aree appositamente censite e pubblicate a cura dei Comuni e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1720 del 18 maggio

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

2004. Tale tipo di trattamento dovrà avvenire solo in assenza di vento ed in condizioni meteorologiche idonee ad impedire fenomeni di deriva. I trattamenti con mezzi aerei sono autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Direttore dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari della Regione, ed i singoli interventi devono essere comunicati almeno 48 ore prima dell'inizio degli stessi all'Azienda ULSS competente, al Sindaco ed all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari della Regione. Devono essere impiegati solo specifici prodotti a base di zolfo e rame consentiti dalla normativa per tale utilizzo, miscelati con idonei additivi che ne consentano il rapido arrivo al suolo e ne riducano il più possibile la deriva, e distribuiti dal mezzo aereo con modalità tali da confinare il trattamento ai soli appezzamenti interessati.

17. I Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, in provincia di Treviso, esenti dalla necessità dei mezzi aerei, specificheranno nel recepimento del presente Regolamento di Polizia Rurale il divieto d'uso di tali mezzi sul proprio territorio per le normali operazioni di trattamento fitosanitario.
18. E' vietato l'impiego di insetticidi, acaricidi, e diserbanti sulle colture arboree ed arbustive da frutto oggetto del trattamento durante tutto il periodo della fioritura, a protezione delle api e degli insetti pronubi. E' obbligatorio lo sfalcio della flora sottostante prima di qualsiasi trattamento con insetticidi ed acaricidi.
19. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
20. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel registro predisposto dalla Regione Veneto, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.
21. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o rilascerà la scheda "E" debitamente compilata.
22. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.
23. E' vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.
24. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
25. Nel periodo transitorio fino al completamento delle operazioni di controllo e taratura delle macchine irroratrici previste della Direttiva 2009/128/CE, quando l'impianto di vigneto è tale per cui il primo filare -ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine - è ad una distanza dal confine di pertinenza tale da consentire il passaggio del mezzo agricolo, la fascia di rispetto, di cui al comma 7, è individuata, dai primi due filari o, in alternativa, dalla distanza di 10 metri lineari. All'interno della fascia di rispetto (ad esclusione dell'eventuale filare di confine che può essere trattato solo manualmente con pompa a spalla) i trattamenti sono da

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

eseguirsi esclusivamente con il mezzo che irrorerà:

- a) verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare,
- b) con macchine a ventilatore spento,
- c) con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno
- d) dell'appezzamento oggetto del trattamento,
- e) manualmente,
- f) con macchine recuperatrici (a tunnel).

Il controllo delle malerbe per l'eventuale filare di confine è ammesso solo con procedure meccaniche. In questa fase transitoria non si applica la riduzione di cui al comma 8.

Art. 11

Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali; è consentito l'uso di esche anche in zone non recintate utilizzando apposite stazioni chiuse, e nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

Art. 12

Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 13

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

I proprietari di arbusti colpiti da processionaria sono obbligati ad eliminare i nidi prima della schiusa.

Art. 14

Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono. I terreni incolti devono essere sfalciati o arati al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti e causare incendi.

Art. 15

Spandimento di liquami e spargimento di letame

Si richiama il regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 29/07/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

Art. 16

Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale.

Qualora il fosso stradale per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia ingombro, il conduttore-coltivatore frontista ha l'obbligo di ripristinare immediatamente il fossato medesimo.

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune, accertata l'infrazione e dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista.

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alle banchine, ed ai fossi di deflusso delle acque piovane.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta di prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei conduttori del fondo, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche inoltre non ci dovranno essere impedimenti fissi tali da non garantire i minimi 4 ml di larghezza.

Le strade vicinali ad uso pubblico, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

I frontisti sono obbligati ad aprire ai lati della strada una cunetta od un fosso provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

TITOLO IV°

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

Art. 17

Distanze per alberi e siepi

Alberi di alto fusto:

1. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt. 5 dal confine di proprietà.

Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

2. Per la messa a dimora di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza a terreni coltivati o classificati come tale, deve osservarsi la distanza di mt. 10 dal confine di proprietà.

Per la messa a dimora di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà.

Per la messa a dimora di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, dovrà consentire i lavori entro al proprietà coltivata senza invadere la sede stradale, in ogni caso ad una distanza non inferiore ai 4 metri.

Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai commi precedenti a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto.

Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nello strumento urbanistico del Comune, restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano delimitate del Piano stesso.

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali all'interno dei recinti con casa di abitazione (giardini, orti) non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente articolo, ma ricade nelle disposizioni del codice civile.

Misure delle Distanze.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda l'altezza del muro stesso.

I beni demaniali sono esenti dall'obbligo sulle distanze dal confine per le piantagioni.

Definizione di alberi di alto fusto.

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come sono i noci, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

Area di rispetto per incolti

Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ect., una distanza di mt. 3 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantate.

Le siepi, gli arbusti e comunque le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, sulle rive e lungo i fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti alle distanze stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

Art. 18

Rami protesi e radici

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che rami e radici non oltrepassino il confine e non danneggino la sede stradale o la proprietà privata, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare.

L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di passaggio.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito al CERD o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari.

I proprietari di alberi o siepi a confine di canali, fossi e dei corsi d'acqua in genere sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio, onde evitare la caduta degli stessi nei canali nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale, dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano.

Qualora per effetti di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua o sul piano stradale, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada e dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza da parte del proprietario all'ordine specificatamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario stesso.

TITOLO V°

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 19

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Le acque piovane dei fabbricati rurali non devono arrecare danni a persone, strade, e ai fondi attigui.

Lo stesso principio vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali, impermeabilizzate e non (cortili, aie).

Non potranno essere incanalate nei corsi d'acqua le acque provenienti da tali siti qualora le stesse siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti e non siano state

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^a variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

adeguatamente e preventivamente trattate.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, recinti di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di apposite vasche di raccolta a tenuta.

Tali vasche devono essere costruite e gestite in base alla vigente normativa in materia, per garantire un corretto utilizzo dei materiali trattati i quali, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui, saranno smaltite dall'azienda agricola mediante spandimento sul suolo agricolo o conferite in strutture di trattamento.

In ogni caso dovranno essere rispettate le norme relative alla compatibilità idraulica presenti nel Regolamento edilizio vigente.

Art. 20

Canali naturali e artificiali - Irrigazione

I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 21

Libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di ripristino del deflusso anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

I materiali di risulta dalla pulizia dei canali non devono essere abbandonati nel campo ma vanno smaltiti come i normali rifiuti solidi urbani.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

mantenute e conservate sgombre, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

Nei casi diversi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..

Le disposizioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate in armonia con le prescrizioni del Consorzio di Bonifica.

Art. 22

Rispetto delle acque pubbliche

E' vietato inquinare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.

E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati, materiali putridi o sostanze inquinanti nonché i rifiuti solidi urbani.

In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici

TITOLO VI°

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Art. 23

Difesa contro i parassiti delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

- a) Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
 - il cancro colorato del platano;
 - la processionaria del pino.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

- b) Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
- il bruco americano;
 - il cancro del cipresso;
 - la grafiosi dell'olmo.

Art. 24

Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

- a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativi potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

- b) Trattamenti fito-sanitari

L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di periodo di morte e nocività, deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente organismo.

E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei e dispositivi di protezione individuale, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

E' imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO VII°

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 25

Stalle; allevamenti

I proprietari di stalle e allevamenti, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dal vigente Piano Regolatore Generale sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che regionale, nonché della classificazione acustica del territorio comunale prevista con Deliberazione di Consiglio Comunale;

In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

- rumori;
- odori ed emissioni olfattive moleste;
- eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

Come previsto dalla vigente normativa in materia, a seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di idonea concimaia e vasca di stoccaggio dei liquami.

Lo spargimento sul suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle leggi vigenti in merito e dal presente Regolamento.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

Art. 26

Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di tali malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per qualsiasi causa dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L..

Art. 27

Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina.

In generale, i proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a:

- provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da
- evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza; contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, canti frequenti e prolungati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie;
- custodire, in appositi recinti o in casi particolari assicurare ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri, i cani da guardia nelle abitazioni rurali o civili non recintate e frequentate da persone terze;
- tenere a guinzaglio i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini. I cani dovranno essere provvisti di museruola nel caso in cui sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando l'animale sia di taglia grande. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi ove possano creare disagi a persone terze e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 28

Sostanze venefiche e lotta biologica

E' fatto obbligo a chi usa sostanze avvelenate a protezione dei prodotti agricoli, qualora dette sostanze potessero essere dannose per l'uomo o per gli animali, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il tempo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta "campo o prato con sostanze velenose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedente provochi la morte di animali, è

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

fatto obbligo di provvedere alla rimozione.

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi.

E' parimenti vietato attirare gli uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati all'impollinazione dei fiori e alla produzione del miele.

TITOLO VIII°

NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 29

Pascolo degli animali su proprietà altrui

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 e 925 del Codice Civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolamentato dagli art. 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

Art. 30

Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia, In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Givera del Montello deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni e l'immunità degli animali da malattie infettive.

I pastori delle greggi in transumanza devono comunicare, almeno tre giorni prima, all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Givera del Montello la data del passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Quanto sopra anche in riferimento alle vigenti norme sanitarie e del Codice della Strada.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

Art. 31

Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, ai trasgressori delle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 25.00 a € 260.00.

Oblabile in via breve con € 50.00.

SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 50.00 a € 520.00.

Oblabile in via breve con € 100.00.

SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 75.00 a € 775.00.

Oblabile in via breve con € 150.00.

SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:

da € 130.00 a € 1000.00.

Oblabile in via breve con € 260.00.

OBLAZIONE IN BREVE

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi.

Il contravventore, entro il termine di 60 gg dalla contestazione o notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa di cui al Titolo IX oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

NS

Non sanzionabile

TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente.

TITOLO	ART.		SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
I	1	Ambiti di applicazione	NS	
I	2	Poteri del Sindaco	NS	
II	3	Esercizio del diritto di passaggio	1	
II	4	Esercizio della caccia e della pesca	3	TAC
II	5	Manifestazioni sportive a carattere temporaneo	2	SAR
III	6	Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano	4	SAR
III	7	Attività nei cantieri edili e di giardinaggio	3	
III	8	Atti vietati sulle strade	3	SAR
III	9	Divieti e limiti per l'accensione dei fuochi	4	
III	10	Trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	4	TAC
III	11	Uso di esche avvelenate	2	TAC
III	12	Emissione di odori molesti	2	
III	13	Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi	3	SAR
III	14	Degrado ambientale generale	3	SAR
III	15	Spandimento di liquami e spargimento di letame	3	

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

III	16	Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche	2	SAR
IV	17	Distanze per alberi e siepi	3	SAR
IV	18	Rami protesi e radici	2	SAR
V	19	Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini	2	SAR
V	20	Canali naturali e artificiali - Irrigazione	2	SAR
V	21	Libero deflusso delle acque	3	SAR
V	22	Rispetto delle acque pubbliche	1	
VI	23	Difesa contro i parassiti delle piante	3	
VI	24	Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante	2	
VII	25	Stalle; allevamenti	3	
VII	26	Lotta alle malattie infettive negli allevamenti	2	TAC
VII	27	Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile	2	TAC
VII	28	Sostanze venefiche e lotta biologica	2	TAC
VIII	29	Pascolo degli animali su proprietà altrui	3	
VIII	30	Conduzione del bestiame in transito	3	TAC
VIII	31	Recinzioni con filo spinato	3	SAR
IX	32	Sanzioni	NS	
IX	33	Entrata in vigore	NS	
IX	34	Pubblicità del regolamento	NS	
IX	35	Usi e consuetudini	NS	

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie contemplate nel regolamento stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra Norma legislativa regolamentare in materia.

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015

Art. 34

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 35

Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e costumi locali.

*

Regolamento Comunale di Polizia Rurale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 3 maggio 2012

1^ variazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30 novembre 2015